



COMUNE DI BORGO CHIESE

BANDO PER LA CONCESSIONE di CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE per la copertura di spese di gestione

a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art.
1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205

CAR 18952

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI E PROVENIENZA DELLE RISORSE

1. Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 81 dd. 16.09.2021, il Comune di Borgo Chiese promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate di seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.

2. L'intervento previsto da questo bando è finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, anche avuto riguardo agli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico locale. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

3. L'intervento previsto da questo bando è finanziato attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento, le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- a. si qualifichino come microimprese o piccole imprese, di cui al decreto¹ del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (totale dello Stato Patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (Stato Patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale ovvero di commercio agricolo che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

- b. svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Borgo Chiese, un'attività commerciale, nei settori corrispondenti ai codici ATECO riportati nell'allegato B **oppure** un'attività artigianale, rientrando nei requisiti di cui alla Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda, oppure siano in via di costituzione, fatto salvo quanto previsto al comma 5;
- d. non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- e. siano titolari di partita IVA;
- f. siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi articolo 4 del presente bando).
- g. non abbiano debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Borgo Chiese alla data della domanda ovvero, nel caso abbiano debiti nei confronti del Comune, siano disponibili ad autorizzare l'ente a compensare parzialmente o totalmente il debito con il contributo spettante purché dichiarino la volontà di compensazione all'atto della domanda, pena l'esclusione dal ristoro in oggetto. Non è considerato in posizione debitoria chi abbia avuto accesso alle procedure di rateizzazione e sia in regola con i versamenti relativi. Le posizioni debitorie per le quali, al momento della domanda, siano già state attivate o siano in corso le procedure di riscossione coattiva non sono ammesse a compensazione, ferma restando comunque la possibilità per tali soggetti debitori di proporre domanda per i contributi previsti dal presente bando.
- h. rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- i. abbiano avuto nell'anno 2020 un calo del fatturato pari almeno al 15% rispetto al fatturato dell'anno 2019 (vedi art. 4 comma 2).
- j. per le nuove attività (**intendendo per nuove attività quelle attivate dopo il 01.01.2019 ed in esercizio alla data di presentazione della domanda– escluse attività già preesistenti per le quali si sia solo trasformata la ragione sociale**), non è previsto il requisito di cui alla lettera precedente i) **non avendo un'intera annualità 2019 di fatturato di riferimento.**

Per esse si procede come segue:

- le nuove attività costituite nell'arco temporale dal 02.01.2019 al 30.06.2019 vengono collocate nella fascia di riduzione di fatturato in percentuale dal 35,01 % al 55 % dell'art. 4 comma 2;
- le nuove attività costituite nell'arco temporale dal 01.07.2019 alla data della domanda vengono collocate nella fascia di riduzione di fatturato in percentuale dal 55,01 % dell'art. 4 comma 2.

2. Per le imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.

3. Per le imprese artigiane, costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo, risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA.

4. Sono altresì ammessi al contributo in oggetto, gli imprenditori agricoli² che integrino i requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), j) ed esercitino, sul territorio del Comune, attività di vendita, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

5. Sono ammesse a richiedere il contributo anche le imprese in via di costituzione (intendendo per nuove attività quelle attivate nell'anno 2020 ed in esercizio alla data di presentazione della domanda – escluse attività già preesistenti per le quali nell'anno 2020 si sia solo trasformata la ragione sociale). Tuttavia, alla data di concessione del contributo, il beneficiario dovrà possedere tutti i requisiti indicati al comma 1.

ART. 3 – NATURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione, sostenute dall'impresa per l'attività commerciale, artigianale o di vendita del prodotto agricolo, come dettagliata all'art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Borgo Chiese, nell'esercizio 2020 e/o 2021.

2. Costituiscono spese di gestione ristorabili, gli esborsi sostenuti **dal 01.04.2020 al 30.06.2021**, per far fronte alle seguenti voci di costo:

- locazioni immobiliari/canoni;
- utenze/energia/telefono/riscaldamento;
- noleggio attrezzature;
- consulenze;
- pulizie;
- spese per personale dipendente
- spese straordinarie gestione covid (es. acquisto plexiglas, igienizzazione, mascherine, tamponi igienici o molecolari ecc.);
- spese di sicurezza aziendali;
- spese di formazione ed informazione del personale

3. Le spese di cui è richiesto *in toto* o in parte il ristoro devono risultare documentate da regolari fatture (o altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrano le condizioni) intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate. Non sono ammissibili autofatture, né il ristoro dell'IVA eventualmente versata rispetto alle spese di gestione affrontate. Le spese di cui trattasi non devono risultare ristrate con altro finanziamento pubblico o privato.

ARTICOLO 4 - DOTAZIONI FINANZIARIE ED ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione, è pari ad Euro 37.501,74, a valere sui fondi assegnati al Comune dal DPCM 24 settembre 2020 per l'anno 2020.

² solo per le imprese agricole che effettuano abitualmente attività di natura commerciale connesse all'attività agricola (es. mercato, punto vendita) – vedi nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – FAQ-SNAI- 29-1-2021.

2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto. L'aliquota del contributo rispetto alla spesa ammessa è calcolata sulla base della perdita di fatturato registrata nel 2020 rispetto all'esercizio 2019 come specificato dalla seguente tabella:

% perdita fatturato	% di ristoro
Riduzione del volume di affari in percentuale dal 15% al 35%	30
Riduzione del volume di affari in percentuale dal 35,01% al 55%	50
Riduzione del volume di affari in percentuale superiore al 55,01%	80

3. La perdita di fatturato subita dal soggetto richiedente, dovrà essere comprovata mediante dichiarazione di un commercialista e/o di consulente abilitato utilizzando l'allegato C.

4. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra esposti risulti inferiore rispetto all'importo stanziato, di cui al comma 1, la percentuale di contributo concesso, rispetto alle spese esposte, ovvero l'importo di contribuzione riconoscibile alla singola impresa, potranno essere proporzionalmente incrementati per ciascuna domanda, sino all'esaurimento delle risorse utilizzabili. In ogni caso il contributo ricevuto non potrà mai superare le spese di gestione dichiarate ed allegate alla richiesta di ciascuna impresa.

5. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra esposti risulti, per contro, superiore rispetto all'importo stanziato, di cui al comma 1, sarà proporzionalmente ridotto per ciascuna domanda, sino a raggiungere il limite delle risorse disponibili ed utilizzabili.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" (ambito agricoltura). E' esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.

2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad azienda nel settore agricolo verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.

3. I regimi “*de minimis*” prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di Euro 200.000,00 concedibile nell’arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per “impresa” si intende “qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento”, la Commissione europea sottolinea, che, secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, “tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un’impresa unica”. Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti “*de minimis*”, ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all’impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l’aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell’aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l’impresa a ricevere l’aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l’espressione “esercizio finanziario”, con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell’impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l’esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto “*de minimis*”, si dovrà tenere conto dell’importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

E’ ribadito che gli aiuti in *de minimis* sono concedibili solo se “trasparenti”, ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l’equivalente sovvenzione lordo.

Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente), e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo, il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo, rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d’aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Verifica di ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento del Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza;
 - presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza della dichiarazione resa da commercialista o da consulente abilitato attestante il calo del fatturato nel periodo di riferimento, redatta in conformità all'Allegato C.

Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.

Individuazione dei beneficiari

1. Il Responsabile del procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie di contributo, con la determinazione dell'importo liquidabile.
2. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese la cui istanza sia risultata ammissibile, sia pari o inferiore ai fondi stanziati per ciascuna annualità di riferimento, tutte le istanze ammissibili saranno considerate beneficiarie di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento determina l'importo liquidabile per ciascuna istanza ammissibile, eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 4 co. 4.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo **entro le ore 12:00 del giorno 15.10.2021.**

2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A) al presente bando, regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o olografa. Essa dovrà essere corredata di:

- Documentazione fiscale e/o bancaria a comprova dell'effettivo sostenimento delle spese per le quali si richiede l'ammissione a contributo;
- Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
- Documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante con riferimento alla riduzione di fatturato (allegato C).

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo.

È ammissibile una sola richiesta di contributo per ogni partita IVA, non cumulabile per più attività.

Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

3. La domanda deve essere presentata corredata dalla documentazione di cui al paragrafo successivo esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Borgo Chiese (comune@pec.comune.borgochiese.tn.it);
- tramite posta raccomandata A/R, facendo fede la data di consegna all'ufficio postale;
- a mano, recandosi di persona presso l'Ufficio Protocollo del Comune in orario di apertura.

4. Saranno ritenute irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
- non redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente bando;
- prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
- prive della documentazione obbligatoria elencata al precedente comma 2.

5. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della data di determinazione dell'importo liquidabile, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme e nelle modalità di cui sopra.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di accesso al contributo sarà intesa – anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro nazionale aiuti di stato - quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti "de minimis", di cui all'art. 5.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti in cui il CUP non sia stato riportato correttamente per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- rendersi disponibile per qualsiasi visita di controllo, anche sul campo, destinata a verificare la presenza e la destinazione degli investimenti sostenuti con il beneficio di cui al presente bando.

ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA

1. Gli esiti delle valutazioni, di cui all’art. 6, saranno approvati con delibera della Giunta comunale e pubblicati sul sito del Comune al link: <https://www.comune.borgochiese.tn.it/>
2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda.
2. Eventuale documentazione integrativa richiesta dovrà pervenire al protocollo comunale, a pena di decadenza dal contributo, entro 3 giorni dalla data di richiesta di integrazione da parte del Comune.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A, Allegato B e Allegato C) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all’indirizzo mail: info@comune.borgochiese.tn.it oppure telefonando al numero 0465-621001 –Servizio Segreteria.
3. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Segretario comunale dr.ssa Rosalba Conte.
4. In osservanza dell’art. 25 della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Borgo Chiese.
5. Le deliberazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente bando, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al

TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.
2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi concessi.

ARTICOLO 13 - REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.
3. Il diritto al contributo decade quando, prima dell'effettiva liquidazione del contributo stesso, si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa beneficiaria;
 - messa in liquidazione del beneficiario;
 - cessazione dell'attività del beneficiario
 - cancellazione del beneficiario dal Registro delle Imprese;

ARTICOLO 14 -TUTELA DELLA PRIVACY OVVERO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Affari Generali per lo svolgimento del bando in oggetto in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Borgo Chiese, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento invia Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

E' possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione sul sito internet del Comune di Borgo Chiese al seguente link:

<https://www.comune.borgochiese.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali/Privacy/Informativa-trattamento-dati/Informativa-del-Servizio-segreteria-e-affari-general/Informativa-generale-del-servizio>

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Borgo Chiese.

ARTICOLO 16 – ALLEGATI

Allegato A – domanda di ammissione al contributo

Allegato B – Elenco dei codici ATECO corrispondenti alle attività commerciali ammessi a contributo

Allegato C – Attestazione riduzione fatturato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba
(firmato digitalmente)